Sì agli alimenti al figlio maggiorenne non autosufficiente per problemi di droga

Cass., sez. civ. I, Sentenza 28 Febbraio 2008, n. 1761

Il caso

Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso di un uomo - già obbligato, in forza di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla corresponsione dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge e di mantenimento del proprio figlio maggiorenne ma non economicamente sufficiente - esonerava lo stesso dall'obbligo di corrispondere l'assegno in favore del figlio, mentre rigettava la domanda riconvenzionale dell'ex moglie e del figlio diretta ad ottenere un aumento dell'assegno divorzile e di quello di mantenimento.

Contro detto decreto proponevano reclamo sia l'ex moglie che il figlio, l'una chiedendo la modifica *in melius* dell'importo dell'assegno divorzile e il secondo instando, in via principale, per l'affermazione dell'obbligo del padre di continuare al suo mantenimento e, in via subordinata, per l'accertamento dell'obbligo del padre di corrispondergli gli alimenti *ex* art. 433 c.c.

La Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento del reclamo, elevava l'importo dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie e riteneva irrilevanti le considerazioni svolte dalla difesa del figlio sulle difficoltà dello stesso a ricercare e a mantenere uno stabile lavoro dovute alle **condizioni psicologiche aggravate dal suo stato di ex tossicodipendent**e, condizioni che sarebbero state ritenute significative solo se tali da versare lo stesso in stato di impossibilità assoluta (condizioni, secondo i Giudici, smentite dalle attività lavorative intraprese e volontariamente interrotte dal giovane nel periodo precedente).

La pronuncia della Cassazione

La Cassazione ha affermato che nel procedimento di **revisione delle condizioni dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne** promosso dal genitore divorziato per ottenere l'esonero dal relativo obbligo, la richiesta di alimenti da parte del giovane rappresenta *un minus* necessariamente ricompreso in quello di mantenimento. Essa, pertanto, non costituisce domanda nuova quando in primo grado sia stato domandato l'assegno di mantenimento.

Sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 433 c.c., in quanto i Giudici, pur avendo sostanzialmente riconosciuto sussistente l'**incapacità del figlio di rendersi indipendente economicamente**, dovuta a difficoltà caratteriali ed all'uso di sostanze stupefacenti, avrebbe poi erroneamente ritenuto che questa incapacità non costituisce valido presupposto per fondare il diritto agli alimenti.

In sostanza, se è vero che non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, che però in passato aveva iniziato a svolgere un'attività lavorativa interrotta per scelta personale, resta sempre ferma l'obbligazione alimentare se ne ricorrono lo stato di bisogno e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento